

PS12977 - ACTION SRL-CONDOTTE CALL CENTER

Provvedimento n. 31644

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione adottata in data 13 maggio 2025, con la quale è stato avviato il procedimento istruttorio, ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 2, lettera b), del Codice del consumo, nei confronti della società Action S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento adottato in data 13 maggio 2025, con cui è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso la sede legale di Action S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO sulla base delle evidenze raccolte nel corso del procedimento, che Action S.r.l. non esercita l'attività di *teleselling*, bensì un'attività di intermediazione tra le società fornitrici di energia elettrica e gas naturale e quelle titolari di *call center* alle quali appalta la promozione e vendita di contratti;

CONSIDERATO che ad Action S.r.l. è stato esteso soggettivamente, in data 16 luglio 2025, il procedimento PS12978, avviato nei confronti di Fire S.r.l., e che entrambe le società sono soggette al controllo di Crimatt Holding S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce dei criteri di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, non proseguire l'istruttoria nel procedimento istruttorio PS12977, in quanto le condotte ascrivibili ad Action S.r.l. saranno verificate nell'ambito del procedimento PS12978;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli